

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **10/1994** (ECLI:IT:COST:1994:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **15/12/1993**; Decisione del **14/01/1994**

Deposito del **26/01/1994**; Pubblicazione in G. U. **02/02/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20612**

Atti decisi:

N. 10

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, promossi con tre ordinanze emesse, le prime due, il 3 maggio e, la terza, il 6 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, iscritte rispettivamente ai n. 377, 573 e 601 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna di Flavio Parodi emessa dal Tribunale per i minorenni di Genova, la Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con ordinanza del 3 maggio 1993 (r.o. n. 377 del 1993), ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, "nella parte in cui non prevedono che il numero dei componenti del collegio giudicante della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sia cinque (tre magistrati e due giudici onorari) e non quattro (due magistrati e due giudici onorari)";

che identica questione è stata sollevata d'ufficio, sempre dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con due distinte ordinanze, rispettivamente del 3 maggio 1993 (r.o. n. 573 del 1993) e del 6 luglio 1993 (r.o. n. 601 del 1993) emesse in differenti processi d'appello avverso sentenze di condanna di Jovanovic Radisa pronunciate dal Tribunale per i minorenni di Genova;

che nelle tre ordinanze di rinvio, aventi contenuto sostanzialmente identico, il giudice remittente - dopo aver ricordato la successione di norme che hanno disciplinato la composizione del Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte d'appello (artt. 2 e 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404; artt. 4 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441; artt. 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 532) e dopo aver menzionato l'ordinanza della Corte costituzionale n. 590 del 31 maggio 1988 - ha tratto la conclusione che l'opzione legislativa per una composizione paritaria dell'organo giudicante non è stata considerata da questa Corte come una scelta incoerente e contraddittoria;

che - ad avviso del giudice a quo - nel settore della giustizia minorile la presenza e l'apporto dei giudici non togati devono essere identici in primo grado come in appello, al pari di quanto avviene in altri organi giurisdizionali: con la conseguenza che la scelta compiuta dal legislatore in ordine alla composizione della Sezione per i minorenni della Corte d'appello - attualmente formata da tre magistrati e da due membri non togati - risulterebbe "incoerente, contraddittoria, non immune da vizi logici" e perciò in contrasto con il principio di eguaglianza;

che - sempre a giudizio del remittente - le norme denunciate si porrebbero in contrasto anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, impedendo sia l'assegnazione di un magistrato - oggi necessariamente impegnato presso la Sezione per i minorenni - ad altri compiti sia la formazione di "diversi collegi nell'ambito della medesima Sezione minorile, con evidente più spedito espletamento del lavoro giudiziario";

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha già affermato che la normativa che regola la composizione degli organi di giustizia minorile ed in particolare la presenza in essi di magistrati e di membri non togati "si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione" e che "pertanto un'opzione tra diverse forme di composizione .. sarebbe certamente propria del legislatore";

che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, nel quale le censure rivolte alla normativa che regola la composizione della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sono frutto di valutazioni di merito sulla "ottimale" composizione dell'organo giurisdizionale e sulla "migliore" destinazione del magistrato ritenuto eccedente nel collegio;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.